

# COMUNE DI LIBRIZZI

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Ordinanza Sindacale n° 45 DEL 19 OTT 2011

**OGGETTO:** Limitazione transito di mezzi pesanti sulla strada agricola Comunale S. Opolo - Prisinga - Sorbiera.

**PREMESSO** che con Ordinanza Sindacale n° 42 del 20.12.2008 veniva chiuso il transito ai mezzi pesanti sulla strada agricola Comunale S. Opolo Prisinga – Sorbiera a causa di danni verificatesi a seguito degli eventi alluvionali dell'11.12.2008 e seguenti;

**CHE** a causa della abbondanti precipitazioni, che sono proseguite anche nei mesi di Gennaio e Febbraio, si è determinata una situazione di emergenza su tutto il territorio comunale, con interessamento della totalità della rete stradale comunale e provinciale, interruzioni di molte strade a causa di frane e smottamenti e situazioni varie di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**CHE** fenomeni di ruscellamento, cedimenti e dissesti vari hanno interessato diversi tratti della strada comunale agricola S. Opolo – Prisinga – Sorbiera a partire dal bivio con la strada comunale agricola S. Opolo - Mortarelli rendendo pericoloso il transito per i mezzi pesanti, così come risulta dalla relazione dell'Ufficio Tecnico datata 20.12.2008;

**CHE** la situazione di emergenza sul territorio si è protratta anche nel corso del 2009 e nel 2010 a causa di eccezionali precipitazioni atmosferiche giusta D.P.C.M. 02.10.2009 e D.P.C.M. 19.02.2010;

**CHE** a seguito dell'emissione dell'O.S. 42/08 veniva presentata opposizione al TAR di Catania per l'annullamento della stessa e per ordinare il ripristino del transito a tutti i mezzi;

**CHE** a seguito della notifica dell'Opposizione avvenuta in data 10.01.2008 protocollo n° 246, questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Municipale n° 7 del 19.01.2009, nominava un legale di fiducia per resistere in giudizio innanzi al TAR Catania;

**CHE** con Ordinanza n° 203/2009 del 30.01.2009 il TAR Catania accoglieva la domanda cautelare proposta e sospendeva l'efficacia dell'atto impugnato a partire dal 01.03.2009, onerando il Comune a porre in sicurezza la strada e a verificare la persistenza dello stato di pericolo per la pubblica incolumità;

**CHE** in esecuzione all'Ordinanza del TAR Catania e nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie dell'Ente veniva dato incarico all'Ufficio Tecnico Comunale per definire un intervento urgente volto alla effettuazione dei primi lavori per la messa in sicurezza dei tratti di strada interessati dagli eventi alluvionali;

**CHE** con verbale di urgenza del 10.02.2009 l'Ufficio Tecnico quantificava i suddetti interventi di riparazione;

**CHE** con deliberazione della Giunta Municipale n° 19 del 26.02.2009 si prendeva atto, fra l'altro, del verbale di urgenza approvandolo e assegnando la somma necessaria al responsabile dell'Ufficio Tecnico affinché provveda alla effettuazione degli interventi;

**CHE** le continue e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel territorio comunale per quasi tutto il mese di febbraio 2009 non hanno consentito l'esecuzione dei lavori di cui sopra entro i termini prescritti dall'Ordinanza del TAR Catania;

**CHE** per l'effettuazione degli interventi programmati si è resa necessaria la proroga dell'Ordinanza Sindacale n° 42 del 20.12.2008 fino al 15.03.2009 avvenuta con atto n° 09 del 28.02.2009;

**CONSIDERATO** che in data 12.03.2009 sono stati definiti gli interventi principali di riparazione come risulta dalla relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale protocollo 2403 del 12.03.2009;

**CHE** malgrado siano stati eseguiti gli interventi di riparazione programmati la strada in questione non è idonea a ricevere il transito di tutti i mezzi ed in conseguenza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, si riteneva possibile autorizzare il passaggio di mezzi di portata a pieno carico non superiore a 60 quintali così come risulta dalla relazione dell'Ufficio Tecnico protocollo 2403 del 12.03.2009;

**CHE** in conseguenza degli interventi in data 16.03.2009 veniva emessa Ordinanza Sindacale n° 13 di limitazione al transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,00 tonnellate fino al 30.05.2009;

**CHE** anche avverso l'Ordinanza Sindacale n° 13/2009 veniva presentato ricorso al TAR Catania giusto atto notificato all'Ente in data 11.05.2009;

**CHE** con atto deliberativo della Giunta Municipale n° 59 del 12.05.2009 veniva nominato il legale dell'Ente per resistere in giudizio innanzi al TAR di Catania;

**CHE** su tale ricorso il TAR Catania ha emesso Decreto 00771/2009 del 19.05.2009 rigettando la domanda cautelare proposta con il ricorso prima citato registrato al n° 110/2009 sino alla Camera di Consiglio del 09.06.2009 fissata per la trattazione in sede collegiale;

**CHE** in data 30.05.2009 veniva emessa Ordinanza Sindacale n° 20 di limitazione al transito dei veicoli di massa a pieno carico non superiore a 10,00 tonnellate fino al 15.10.2009;

**CHE** in data 24.06.2009 protocollo 6321 veniva notificato ricorso per motivi aggiunti al ricorso n° 110/2009 per l'impugnazione dell'O.S. 20 del 30.05.2009;

**CHE** con deliberazione della Giunta Municipale n° 83 del 01.07.2009 veniva autorizzato il sindaco a proseguire il giudizio vertente innanzi al TAR Catania e veniva nominato il legale di fiducia nella persona dell'avv. Carmelo Matafù già incaricato per i ricorsi precedenti;

**CHE** Il TAR di Catania si pronunciava con Ordinanza n° 1024/2009 del 09.07.2009 rigettando la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che non appare sussistere il danno grave ed irreparabile in quanto l'atto impugnato con i motivi aggiunti prevede l'attraversamento con automezzi di peso superiore a quello previsto in precedenza ed allo stato appare prevalere l'interesse all'incolumità pubblica;

**CHE** in data 15.10.2009 veniva emessa Ordinanza Sindacale n° 49 di limitazione al transito dei veicoli di massa a pieno carico non superiore a 7,00 tonnellate fino al 31.05.2010;

**CHE** in data 09.12.2009 protocollo 11925 veniva notificato ricorso per motivi aggiunti al ricorso n° 110/2009 per l'impugnazione dell'O.S. 49 del 15.10.2009;

**CHE** con deliberazione della Giunta Municipale n° 154 del 17.12.2009 veniva autorizzato il sindaco a proseguire il giudizio vertente innanzi al TAR Catania e veniva nominato il legale di fiducia nella persona dell'avv. Carmelo Matafù già incaricato per i ricorsi precedenti;

**CHE** in data 01.06.2010 è stata emessa Ordinanza Sindacale di limitazione del transito ai mezzi pesanti di massa a pieno carico superiore a 10,00 tonnellate con validità fino al 15.10.2010;

**CHE** in data 16.10.2010 è stata emessa Ordinanza Sindacale 46/2010 di limitazione del transito ai mezzi pesanti di massa a pieno carico superiore a 07,00 tonnellate con validità fino al 30.06.2011;

**CHE** on data 30.06.2011 è stata emessa Ordinanza Sindacale n° 24/2011 di limitazione al transito ai mezzi pesanti di massa a pieno carico superiori a 10,00 tonnellate con validità fino al 30.06.2012;

**CHE** in data 15.10.2011 l'Ordinanza 24/2011 decade per decorrenza dei termini, e pertanto, si ritiene necessario emettere altro atto limitativo tenendo conto delle attuali condizioni atmosferiche e delle attuali condizioni di transitabilità della strada come risulta dalla relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del 16.10.2011 dalla quale si evince che limitatamente al periodo estivo il limite di transitabilità può essere ricondotto ad un massimo di 07,00 tonnellate fino al 30.06.2012;

**CHE** in esito alle risultanze di cui sopra, si ritiene di dover limitare il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 07,00 tonnellate fino al 30.06.2012;

**CHE** alla scadenza del periodo sopra indicato verranno nuovamente verificate le condizioni di sicurezza della strada in relazione anche alle condizioni atmosferiche;

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale ha già presentato richiesta di finanziamento, oltre agli interventi eseguiti direttamente, per reperire i fondi necessari all'ulteriore sistemazione e messa in sicurezza

**RILEVATO**, pertanto, che è necessario mantenere, fino al 30.06.2012, l'adozione di misure volte a tutelare la pubblica incolumità e la salute dei cittadini che giustificano l'emissione di provvedimenti di limitazione al transito;

**CHE** per casi eccezionali e di comprovata necessità è possibile autorizzare, previa presentazione di motivata istanza da parte di cittadini interessati, il transito di mezzi di portata superiore a 07,00 tonnellate alle condizioni che verranno di volta in volta fissate nel provvedimento autorizzativo in relazione alle condizioni atmosferiche e di transitabilità della strada ed in ogni caso sotto scorta della Polizia Municipale;

**SENTITO** il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;

**SENTITO** il parere favorevole del Servizio di Polizia Municipale;

**VISTA** l'ordinanza Sindacale n° 42 del 28.02.2008;

**VISTA** la deliberazione di G.M. n.136 del 12.12.08 con la quale veniva richiesta alle Autorità Competenti la dichiarazione dello stato di emergenza e calamità naturale per l'intero territorio comunale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n° 19 del 26.02.2009;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 09 del 28.02.2009;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 13 del 16.03.2009;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 20 del 30.05.2009;

**VISTA** la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del 13.10.2009;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 49 del 15.10.2009;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 22 del 01.06.2010;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 46 del 16.10.2010;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 24 del 30.06.2011;

**VISTA** la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del 16.10.2011;

**VISTO** il D.P.C.M. del 18.12.2008 di dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio Nazionale fino al 31.12.2009;

**VISTA** l'O.P.C.M. n° 3734 del 16.01.2009;

**VISTA** l'O.P.C.M. n° 3764 del 06.05.2009;

**VISTO** il D.P.C.M. del 02.10.2009 di dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio della Provincia di Messina fino al 31.12.2010;

**VISTA** l'O.P.C.M. n° 3825 del 27.11.2009;

**VISTO** il D.P.C.M. del 19.02.2010;

**VISTA** l'O.P.C.M. n° 3865 del 15.04.2010;

**VISTA** la Legge 24.02.1992 n° 225;

**VISTO** il D. L.vo. 31.03.1993 n° 112;

**VISTO** il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 54 come modificato e integrato dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n° 92 convertito con Legge 24.07.2008 n. 125;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTO il vigente Codice della Strada;  
VISTO il regolamento di attuazione al vigente Codice della strada;

### ORDINA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, il divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 07,00 tonnellate sull'intera tratta della strada Comunale agricola S. Opolo – Prisinga – Sorbiera, a partire dal bivio con la strada comunale agricola S. Opolo - Mortarelli, fino al 30.06.2012;
2. Per casi eccezionali e di comprovata necessità è possibile autorizzare, previa presentazione di motivata istanza da parte di cittadini interessati, il transito di mezzi di portata superiore a 10,00 tonnellate alle condizioni che verranno di volta in volta fissate nel provvedimento autorizzativo in relazione alle condizioni atmosferiche e di transitabilità della strada ed in ogni caso sotto scorta della Polizia Municipale;
3. Trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina;
4. Trasmettere copia del presente provvedimento al Procuratore Legale che difende l'Ente nel contenzioso in questione;
5. Manda al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale perché disponga il mantenimento della necessaria segnaletica;
6. Manda all'ufficio Tecnico Comunale di effettuare verifiche sulla transitabilità della strada entro il 30.06.2012 trasmettendo apposita relazione e conseguentemente verranno assunti nuovi provvedimenti compatibili con le condizioni di pubblica incolumità;
7. Manda alle forze dell'ordine ed al servizio di Polizia Municipale affinché, ciascuno per le rispettive competenze provvedano all'esecuzione della presente Ordinanza.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, 7 e 8 della Legge 7/8/1990 n° 241 e articoli 8 e 9 della Legge Regionale 30/04/91 n° 10 si comunica:

- che l'Amministrazione competente è il comune di Librizzi;
- che l'oggetto del procedimento è emissione ed esecuzione ordinanza di limitazione al transito strada Comunale Agricola S. Opolo – Prisinga – Sorbiera;
- che l'ufficio responsabile del procedimento è l'ufficio tecnico comunale;
- che il responsabile del procedimento è il geom. Tindaro Falliano;
- che si può prendere visione degli atti presso l'ufficio tecnico comunale;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Catania (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da porre entro 120 giorni dalla notificazione della presente (D.P.R. 24/11/71 n° 1199).

Dalla Residenza Municipale 16.10.2011

Il responsabile del Procedimento

T. Falliano



IL SINDACO  
ing. Renato Cilona



COMUNE DI LIBRIZZI  
PROVINCIA DI MESSINA  
Per copia conforme all'originale in carta  
libera per uso amministrativo  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
(T. Falliano)

